

FONDAZIONE CARLO E MARIA PIA BALLERINI - ENTE FILANTROPICO

Statuto della Fondazione

Articolo 1 - Costituzione e Sede

È costituita per volontà della Signora Maria Pia Ballerini vedova Parisi una Fondazione denominata "Fondazione Carlo e Maria Pia Ballerini Ente filantropico".

La sede è nel Comune di Torino e possono essere costituite delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico disciplinato dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 117/2017 ed a ogni altra norma di legge vigente in materia.

L'utilizzo della denominazione "Ente filantropico" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Attività d'interesse generale

La Fondazione opera in Italia e all'estero, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u).
La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6, D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione, con riferimento ai settori sopra indicati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale rivolti a bambini bisognosi sino agli otto anni di età.

Tra le suddette attività si indicano in via non esaustiva:

- assistenza fisica e morale e assistenza medica anche nei casi in cui si rende necessario l'intervento di specialisti per situazioni di disagio psichico o fisico, in proprie strutture o presso strutture di terzi;
- Il miglior sviluppo intellettuale dei bambini anche mediante giochi istruttivi, visite guidate ed attività extrascolastiche consigliate da specialisti in materia;
- Il miglior sviluppo fisico dei bambini utilizzando gli strumenti più idonei quali giochi organizzati, attività motoria o di rieducazione assistita da specialisti del settore.

L'assistenza, intesa nel senso più ampio (cure scolastiche, cure mediche, riabilitazione fisica o altri casi analoghi), al fine di ottimizzare la volontà della de-cuius, può essere prorogata per un periodo oltre l'età di otto anni dei bambini, qualora si verificano delle condizioni, in particolare cure mediche, che richiedano necessariamente il prolungamento di tale assistenza oltre il limite temporale sopra precisato.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle indicate al successivo art. 4, direttamente correlate agli scopi della Fondazione.

Articolo 4 - Attività direttamente connesse alle finalità istituzionali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- a) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali e sociali, quali centri di formazione e strutture di accoglienza;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) istituire premi e borse di studio a favore di soggetti individuati nello scopo sociale, mediante erogazioni promosse dalla Fondazione e finanziate anche da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra la Fondazione ed i finanziatori terzi, in conformità a quanto espresso dalla risoluzione n. 186/E dell'Agenzia delle Entrate e sotto il controllo degli organi competenti della Fondazione, con obbligo di rendiconto ai terzi finanziatori;
- f) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria anche on line, nei limiti delle leggi vigenti, degli audiovisivi e della diffusione di informazioni in genere;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tutte le attività di cui al presente articolo devono essere realizzate nei

limiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto.

Articolo 5 – Lavoratori dipendenti

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.lgs. n. 81/2015, così come previsto dall'art. 16, D.lgs. n. 117/2017. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 6 – Volontari

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18, D.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 7 – Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, costituito da beni mobili e immobili, alla data del 5 luglio 2015 ammonta complessivamente a euro 9.356.893,23.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione, nonché dalle rendite del patrimonio stesso e dai ricavi dell'attività istituzionale.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 117/2017, sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 9 – Principi di gestione del patrimonio

Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione si attiene ai seguenti principi di gestione del patrimonio, della raccolta fondi e delle risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento:

a) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività che la Fondazione finanzia e realizza, direttamente o indirettamente, in conformità dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- b) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima;
- c) la raccolta di fondi e risorse in genere, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite dalla legge e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- d) le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione – nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

Articolo 10 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio devono essere seguiti i principi previsti dal D.lgs. n. 117 del 2017.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Articolo 11 - Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore legale dei Conti;
- il Segretario della Fondazione (se nominato).

Gli eventuali emolumenti per le cariche sociali devono essere proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017. I Revisori legali dei conti percepiscono il compenso stabilito all'atto della nomina.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge per il corrispondente organo delle società per azioni.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri. I consiglieri nominati nell'atto costitutivo restano in carica a vita, salvo rinuncia, decesso o decadenza dichiarata dal Consiglio stesso. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza, provvederà ad integrarne il numero. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro cessato rimane in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina. Qualora le disposizioni di cui sopra non possano attuarsi, al riguardo provvede l'autorità governativa.

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione della Fondazione, senza limitazione alcuna. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo stesso provvede a:

- approvare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima;
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, approvando la relazione programmatica del Presidente, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;
- deliberare in ordine ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite, anche mediante la predisposizione di appositi regolamenti;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare e/o modificare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati o contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- nominare il Collegio Sindacale ed il suo Presidente di cui al successivo articolo 16 determinandone i compensi;
- eleggere al proprio interno un Vice Presidente;
- nominare facoltativamente e ai fini di una efficiente gestione delle attività, in sede di approvazione del bilancio consuntivo qualora la Fondazione abbia effettuato nell'esercizio precedente erogazioni per almeno euro 150.000,00, il Segretario della Fondazione, all'esterno del Consiglio, determinandone qualifiche, compiti, natura ed emolumenti che non potranno superare l'importo annuo di euro 20.000,00, più contributi di legge, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha in ogni caso la facoltà di limitare ovvero revocare le deleghe ovvero le attribuzioni di funzioni concesse ovvero revocare o limitare l'incarico;
- assumere personale dipendente e/o conferire incarichi professionali e/o di collaborazione che reputa necessari per il corretto funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento degli scopi sociali della stessa;
- deliberare, nei limiti di legge, eventuali modifiche del presente statuto;

- organizzare convegni, congressi, giornate di studio e seminari in ordine agli obiettivi statutarî della Fondazione;
- istituire comitati in relazione a determinati progetti e/o aree tematiche di interesse della Fondazione;
- deliberare in merito alla richiesta di estinzione della Fondazione, alla nomina del liquidatore e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare specifici compiti e funzioni al Presidente, oltre a quelli già statutariamente previsti, ed a consiglieri, determinandone limiti, funzioni e competenze nonché, limitatamente al Presidente, emolumenti e riservandosi, in ogni caso, con deliberazione a maggioranza, escludendo dal computo il soggetto interessato, la facoltà di limitare ovvero revocare l'incarico e le deleghe ovvero le attribuzioni di funzioni concesse.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la richiesta di estinzione della Fondazione e la nomina del liquidatore sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto o

da diverse norme di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente, se presente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal consigliere più anziano di età presente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, se nominato, o dal segretario della riunione.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Articolo 13 - Presidente della Fondazione

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno per un periodo di tre esercizi e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina, ferma restando la scadenza precedente nel caso in cui lo stesso cessi dalla carica di consigliere; il medesimo può essere confermato alla scadenza del mandato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, garantisce una corretta amministrazione della Fondazione, esercita gli altri poteri eventualmente attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, nomina procuratori speciali nell'ambito dei poteri ad esso attribuitigli in via generale dal Consiglio di Amministrazione ovvero di volta in volta attribuitigli con specifica deliberazione del Consiglio stesso, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando procuratori speciali e difensori iscritti negli appositi albi. Il potere di rappresentanza generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di

collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente inoltre assume qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Fondazione riferendone nella prima riunione successiva al Consiglio che deve ratificare il di lui operato.

Il Presidente ha l'incarico di coordinare ogni attività della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 14 - Comitati

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati per la progettazione ed attuazione di progetti e/o di aree tematiche di interesse della Fondazione.

Sono membri di ciascun Comitato:

- un componente del Consiglio di Amministrazione, nominato dallo stesso, che ne deve coordinare i lavori;
- esperti, in numero massimo di quattro, nominati dal Consiglio stesso per seguire tutto l'iter dei progetti o delle aree tematiche per i quali il Comitato è stato istituito.

Un rappresentante esterno al Consiglio di Amministrazione di ciascun Comitato, designato all'uopo dal Comitato stesso, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, limitatamente ai punti all'ordine del giorno aventi ad oggetto la discussione e l'approvazione del relativo progetto e del bilancio sia di previsione che consuntivo dello stesso, con diritto di intervento e consultazione e con diritto di richiedere di veder verbalizzate le sue eventuali osservazioni e/o riserve in ordine alla delibera del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto.

I Comitati si sciolgono al momento del raggiungimento del loro obiettivo.

Articolo 15 - Presidente Onorario

La carica di Presidente Onorario può essere assegnata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione unanime motivata e può dal medesimo essere motivatamente revocata.

Il Presidente Onorario è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Egli non ha diritto di voto ma può essere delegato dal Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione.

Il Presidente Onorario è nominato per un periodo di tre esercizi e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina; lo stesso può essere riconfermato.

Articolo 16 - Collegio Sindacale e Presidente del Collegio

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

Ai componenti del Collegio Sindacale si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio Sindacale è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8, D.lgs.

n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Il Collegio Sindacale, o quantomeno almeno un suo membro, deve partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Se viene a mancare un componente del Collegio Sindacale, durante il periodo di mandato, lo stesso viene sostituito da un componente supplente che accetti l'incarico, a partire dal più anziano d'età, il quale dura in carica sino alla fine del mandato.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale durante il periodo di mandato, le funzioni di Presidente sono assunte dal più anziano di età tra i revisori effettivi rimasti in carica, sino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 17 –Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio

d'esercizio e del bilancio sociale alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 16.

Articolo 18 – Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, della Fondazione per qualunque causa, nonché in caso di cancellazione al RUNTS, per quanto incrementato durante il periodo di iscrizione, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Foro Competente

Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente statuto, è soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia.

Firmato:

Remo Maria MORONE